

**DELIBERAZIONE 21 GENNAIO 2016**  
**20/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA**  
**DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 gennaio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: Autorità), a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RQDG), in ultimo modificata con deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 368/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 533/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 229/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 315/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 315/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 18/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 238/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 238/2014/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 386/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 386/2014/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 497/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 56/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 56/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2015, 76/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 236/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 290/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A;

- la comunicazione di EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A del 21 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 35543 del 27 novembre 2015);
- le lettere della Direzione Infrastrutture, di comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. Autorità n. 35222 del 24 novembre 2015 e prot. n. 35349, 35352, 35358÷35361, 35374, 35384, 35386, 35387, 35389÷35393, 35395÷35398 del 25 novembre 2015);
- la richiesta di audizione di UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L., del 30 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35855 del 2 dicembre 2015);
- la richiesta di audizione di 2i Rete Gas S.p.A. del 2 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36641 del 10 dicembre 2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 315/2013/R/gas, l’Autorità ha determinato, per l’anno 2013, per 169 imprese distributrici (*Tabella A*), i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione;
- 168 imprese distributrici hanno reso disponibili i dati di sicurezza ai sensi dell’articolo 31 della RQDG, relativamente all’anno 2013;
- con la deliberazione 386/2014/E/gas l’Autorità ha intimato, a LIGURIA GAS S.R.L., la comunicazione dei dati di qualità del servizio relativi all’anno 2013;
- in assenza di detta comunicazione, con la deliberazione 56/2015/S/gas l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di LIGURIA GAS S.R.L., per non aver comunicato i dati di qualità del servizio per l’anno 2013;
- alla data del presente provvedimento, LIGURIA GAS S.R.L. non ha comunicato i dati di qualità del servizio per l’anno 2013;
- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza, con la deliberazione 238/2014/E/gas l’Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di 5 imprese distributrici di gas naturale; nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
- con la deliberazione 436/2012/R/gas, l’Autorità ha introdotto, nella RQDG, le seguenti modifiche:
  - a) l’accadimento di un incidente da gas di responsabilità dell’impresa in un impianto di distribuzione comporta, ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della deliberazione 436/2012/R/gas, la riduzione di due terzi del premio cui l’impresa ha diritto per l’ambito provinciale cui appartiene il predetto impianto di distribuzione;
  - b) il pagamento delle penalità, per l’anno 2012, è differito all’anno 2013, in misura pari alla metà, ai sensi dell’articolo 2, lettera b) della deliberazione 436/2012/R/gas; tali penalità differite sono annullate qualora nel 2013 il livello effettivo di cui al comma 32.8 della RQDG sia pari o migliore del livello tendenziale di cui al comma 32.12, tenuto conto della franchigia di cui al comma 32.13;
- l’articolo 32, della RQDG prevede casi di perdita dei premi per odorizzazioni non conformi alla normativa vigente e per mancato rispetto di uno o più obblighi

- di servizio, di cui all'articolo 12, della RQDG; inoltre l'articolo 32.19, come modificato dalla deliberazione 436/2012/R/gas, dispone la riduzione di due terzi dei premi per accadimento di incidenti di responsabilità dell'impresa distributrice; nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, sono elencati gli ambiti provinciali di impresa che perdono i premi o che subiscono una riduzione, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG;
- in data 23 settembre 2015 è stato messo a disposizione delle 168 imprese di distribuzione interessate un sistema *on-line* contenente le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità, per il 2013, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG (di seguito: fase istruttoria preliminare);
  - durante tale fase istruttoria preliminare, alcune imprese distributrici hanno formulato osservazioni;
  - gli Uffici dell'Autorità, dopo gli opportuni approfondimenti, hanno comunicato, ad alcune imprese, l'accoglimento delle osservazioni in presenza di motivazioni oggettive a supporto, ad altre il mancato accoglimento e la relativa motivazione;
  - l'impresa EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A ha comunicato di aver rendicontato in modo errato, a partire dall'anno 2008, le dispersioni su segnalazione di terzi, includendovi anche quelle dovute a cause esterne (danneggiamento delle tubazioni da parte di terzi), escluse dalla regolazione premi-penalità ai sensi dell'articolo 31.3 lettera b) della RQDG; sull'argomento, EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A ha trasmesso agli Uffici dell'Autorità una specifica relazione;
  - a seguito delle verifiche ispettive di cui alla delibera 238/2014/E/gas e delle attività di controllo svolte, il Direttore della Direzione Infrastrutture ha inviato le risultanze istruttorie a 167 imprese, escludendo EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A;
  - le seguenti imprese distributrici hanno richiesto, entro i termini previsti, di essere ascoltate in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità:
    - a) UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.,
    - b) 2i Rete Gas S.p.A., limitatamente all'ambito di Como CO\_42.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- sospendere la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2013 per l'impresa EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A., di valutare gli impatti delle errate rendicontazioni all'Autorità a decorrere dall'anno 2009, nonché i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio;
- determinare i premi e le penalità per gli ambiti provinciali di impresa per l'anno 2013, di cui alle Tablelle 3.1 e 3.2 allegate al presente provvedimento;
- dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) di provvedere al pagamento dei premi, di cui alla Tabella 4, allegata al presente provvedimento;

- disporre il versamento delle penalità 2013 da parte delle imprese distributrici, di cui alle Tabelle 4 e 5, allegate al presente provvedimento;
- rinviare, a successivo provvedimento, la determinazione dei recuperi di sicurezza per l'anno 2013 per le seguenti imprese distributrici che hanno richiesto di essere ascoltate in audizione finale:
  - a) UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.;
  - b) 2i Rete Gas S.p.A., limitatamente all'ambito di Como CO\_42

### **DELIBERA**

1. di determinare i premi e le penalità per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, per ogni ambito provinciale di impresa, come indicato nelle Tabelle 3.1 e 3.2;
2. di sospendere la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2013 per l'impresa EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.;
3. di dare mandato alla Direzione Infrastrutture per approfondire gli impatti delle errate rendicontazioni di EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A. all'Autorità a decorrere dall'anno 2009, in relazione ai periodi di regolazione 2009-2013 e 2014-2019;
4. di dare mandato alla Direzione Sanzioni e Impegni per valutare i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.;
5. di dare mandato alla Cassa di effettuare il pagamento dei premi alle imprese distributrici, indicate nella Tabella 4, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas e di fissare il termine per l'effettuazione di tale pagamento a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
6. di fissare a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità, indicate nelle Tabelle 4 e 5, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
7. di rinviare, a successivo provvedimento, la determinazione dei premi e delle penalità per recuperi di sicurezza relativi all'anno 2013 per le imprese distributrici:
  - a. UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.;
  - b. 2i Rete Gas S.p.A., limitatamente all'ambito di Como CO\_42;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa e alle imprese distributrici citate nelle Tabelle A e B;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 gennaio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*